

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 19 DICEMBRE 2022

REP. N. 4031/3248

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "ASMEL".

Art. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Gallarate (VA) alla Via Carlo Cattaneo, n. 9.

Spetta al Consiglio Nazionale istituire e sopprimere sedi, uffici di rappresentanza e delegazioni regionali o provinciali.

L'associazione ha durata illimitata, fermo restando l'anticipato scioglimento per legge o se deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 3 - Soci, trasmissibilità della qualità di socio, recesso ed esclusione -

I soci sono Fondatori e Ordinari.

Sono Soci Fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono Soci Ordinari i municipi, gli enti locali e loro aggregazioni ed in generale enti ed istituzioni territoriali che verranno ammessi a far parte dell'associazione.

Ogni socio, all'atto dell'ammissione, versa al Fondo Patrimoniale una quota di ammissione determinata ogni 1000 (mille) abitanti o frazione di 1000 (mille) in ragione di Euro 5,00 (cinque/00) nel caso di comuni e di loro aggregazioni, e di 0,50 (zero virgola cinquanta) euro nel caso di enti sovraordinati, con il limite massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), per gli enti di diritto pubblico l'importo da versare per il Fondo Patrimoniale è determinato nella somma forfettaria pari a euro 100,00 (cento virgola zero zero).

L'ammissione di un nuovo socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale.

All'atto della richiesta di ammissione il socio si obbliga, oltre alla quota del Fondo Patrimoniale, al pagamento della quota associativa annuale come determinata dal Consiglio Nazionale e si impegna ad accettare il presente statuto, le eventuali modifiche deliberate dall'Assemblea ed ogni altro atto regolante la vita dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di elettorato attivo e passivo anche per le cariche sociali, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio può sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Nazionale ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi o qualora il comportamento del socio possa compromettere o recare pregiudizio al raggiungimento e/o perseguimento degli scopi dell'associazione; il socio del quale è proposta l'esclusione non

ha diritto di voto nell'assemblea che delibera sulla sua esclusione.

In caso di recesso e/o di esclusione il socio non avrà diritto al rimborso delle quote versate, che resteranno acquisite dall'associazione incrementandone il patrimonio.

Art. 4 - Finalità ed oggetto

L'associazione è volontaria, partecipata dai soli enti di cui al precedente articolo 3, e non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento, nonché di promuovere negli Enti associati l'efficacia e l'efficienza delle procedure e consentire l'effettivo governo dei processi scaturenti dalle scelte politiche.

L'Associazione ha altresì il fine di:

- promuovere e diffondere, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà dell'autonomia, del decentramento;
- tutelare e valorizzare il ruolo delle autonomie e delle risorse locali;
- raccogliere, analizzare e diffondere dati e informazioni riguardanti enti ed istituzioni locali;
- promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli enti locali e proporre le soluzioni relative, avanzando proposte volte allo sviluppo e al miglioramento dei livelli di servizi;
- svolgere azione di informazione per gli enti soci attraverso la diffusione di notizie, comunicati, studi, proposte ecc.;
- promuovere ed organizzare iniziative di formazione e informazione anche per assicurare l'aggiornamento professionale, attività da svolgersi anche in collaborazione con Istituzioni, Università ed altri enti di ricerca;
- promuovere e coordinare la divulgazione di buone pratiche fra i Comuni, le loro forme associative, e le Città metropolitane anche in relazione ai processi di digitalizzazione delle procedure amministrative e di e-procurement;
- promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei territori anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e privati locali;
- realizzare iniziative tese allo sviluppo sistematico del territorio, anche mediante specifiche azioni di animazione e marketing territoriale;
- promuovere e incoraggiare iniziative per il rafforzamento della coscienza civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;
- studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;

- promuovere e coordinare relazioni internazionali e attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i governi locali.

L'Associazione, altresì, tutela e rappresenta in tutte le sedi gli interessi degli Enti associati.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione - direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, - tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo, potrà nell'interesse ed a favore dei propri associati:

- svolgere attività di sostegno, assistenza tecnica, tecnologica, gestionale ed erogazione di servizi anche su incarico della Pubblica Amministrazione, nei suoi diversi livelli e articolazioni;

- realizzare azioni e percorsi di formazione anche continua e procedure di reclutamento rivolte al personale degli enti soci, realizzare azioni di informazione, consulenza ed assistenza direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;

- realizzare ogni altra attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di comunicazione e sensibilizzazione.

- dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell'Associazione:

- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;

- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali, gestendo per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diverse nature;

- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento delle sue finalità;

- rappresentare le istanze dei soci dinanzi a istituzioni e organismi nazionali, internazionali e dell'Unione Europea, agli organi della Pubblica Amministrazione e a ogni altro soggetto, di rilievo istituzionale, che eserciti funzioni di interesse per le realtà locali.

L'Associazione si propone, inoltre, di implementare soluzioni per il conseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa nell'ambito dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi.

A tal fine - coerentemente con l'obiettivo di supportare i soci nei processi di innovazione tecnologica e organizzativa

-

l'Associazione potrà attivare in favore dei soci funzioni di approvvigionamento (convenzionamenti, accordi, centralizzazione di committenze, e-procurement, etc) connesse al reperimento delle migliori condizioni di mercato allo scopo di ren-

dere più efficiente ed economica la gestione delle procedure di acquisizione; e di realizzare economie di scala.

L'associazione potrà infine, per il miglior perseguimento dei suoi fini, presentare progetti ed accedere a programmi di sviluppo anche attivando finanziamenti locali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

Art. 5 - Patrimonio e mezzi economici.

Il Fondo Patrimoniale dell'associazione è variabile, ed è costituito dalle somme in danaro o prestazioni di servizi o di altri elementi suscettibili di valutazione economica apportati o conferiti dai soci fondatori in sede di costituzione o dai versamenti effettuati dai soci all'atto dell'ammissione.

Il patrimonio dell'associazione è inoltre costituito dai contributi, donazioni, elargizioni ed offerte di qualsiasi tipo ricevute da Enti pubblici o privati semprechè non siano specificamente destinati alla copertura finanziaria per l'organizzazione di eventi o di specifici costi di gestione. Il patrimonio potrà altresì essere incrementato con le somme prelevate dagli avanzi di gestione per la parte non devoluta agli scopi dell'associazione stessa ed accantonati in specifici fondi e decurtato per il ripiano di eventuali sbilanci di gestione.

Per garantire il regolare funzionamento o la copertura dei costi di gestione dell'associazione, la stessa potrà ricevere contributi nonchè somme o beni o servizi anche a titolo di sponsorizzazione di qualsiasi tipo e genere da enti pubblici o privati.

Art. 6 - Organi

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente del Consiglio Nazionale
- il Segretario Generale.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa deve essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel case di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

In alternativa alle modalità di cui sopra è ammessa altresì la convocazione dell'assemblea con avviso pubblicato su un

quotidiano a tiratura nazionale, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

All'Assemblea competono l'approvazione del bilancio consuntivo, la nomina degli organi sociali, la nomina del Segretario Generale, le modifiche statutarie, l'esclusione dei soci, lo scioglimento dell'associazione, nonché ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Segretario Generale. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario dell'adunanza anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta a chi presiede l'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti dell'associazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà di tutti i soci aventi diritto a voto, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea in seconda convocazione regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 8 - Il Consiglio Nazionale

L'associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale, equiparato, per analogia, ad un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da un numero di membri fissato dall'Assemblea in sede di nomina non superiore ad 8 (otto). Tutti gli amministratori durano in carica un quinquennio e sono

rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti e semprechè non venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Nazionale provvederà ad integrare, per cooptazione, il/i consigliere/i cessato/i con nomina valida fino alla prima Assemblea utile.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per la nomina degli amministratori cessati.

Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, tra l'altro, su proposta del Presidente:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'associazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo;
- delibera l'ammissione all'associazione dei soci;
- delibera sul recesso dei soci;
- determina l'entità delle quote associative annuali a carico dei soci per il raggiungimento dell'economicità di gestione;
- determina il trattamento economico del Segretario Generale in relazione a quanto previsto nel successivo articolo 10;
- delibera circa la predisposizione ed approvazione dei regolamenti;
- delibera in merito all'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico con poteri consultivi e di indirizzo, determinando il numero dei suoi componenti e la durata;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'associazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali e interazionali;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare ad uno più dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino agli atti del-

l'associazione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

e adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti Consiglieri in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Nazionale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Nazionale, delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può delegare tutti o parte dei suoi poteri, in analogia e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti.

La rappresentanza legale spetta al Presidente ed agli eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Consiglio Nazionale può avvalersi del contributo di un Comitato Scientifico.

Quest'ultimo viene istituito con propria delibera che provvede anche alla determinazione del numero dei suoi componenti e la durata, scegliendo i suoi componenti tra soggetti di provata esperienza, qualifica professionale e di spessore scientifico e culturale. Il funzionamento del Comitato Scien-

tifico sarà oggetto di uno specifico regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale stesso.

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, rimane in carica per la durata ordinaria prevista per il Consiglio Nazionale ed è rieleggibile. In ogni caso egli rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Presidente, oltre a presiederne gli organi, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio a meno che tali attribuzioni e poteri non siano stati delegati ad altri consiglieri.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea.

Nelle riunioni del Consiglio Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal membro anagraficamente più anziano.

Art 10 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione anche nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici e privati.

Il Segretario Generale svolge funzioni di Direttore Generale ed intrattiene con l'Associazione un rapporto di lavoro dipendente di rilievo apicale.

Il Segretario Generale propone al Presidente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale. Predisponde gli atti sui quali il Consiglio Nazionale è chiamato a deliberare e li illustra nelle riunioni dell'organo.

Provvede all'ordinarla gestione dell'Associazione ed in particolare:

- provvede all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea

e dal Consiglio Nazionale;

- provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico e economico;

- provvede alla nomina ed alla sostituzione dei delegati regionali/provinciali;

- dirige l'attività degli uffici nonché di eventuali uffici o sedi di rappresentanza e delegazioni regionali, definendone l'organizzazione;

- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici dell'associazione nonché eventuali uffici o sedi di rappresentanza;

- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, presentando al Consiglio Nazionale le proposte di bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Art. 11 - Esercizio Finanziario

- Bilancio e avanzi di gestione -

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo

gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Nazionale adotta la proposta di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci da convocarsi entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate in favore di altre organizzazioni non lucrative, onlus o enti similari senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad uso direttamente comune, salvo che una parte di essi non siano destinati ad incremento del patrimonio dell'associazione.

Art. 12 - Scioglimento dell'associazione

L'Associazione oltre che nei casi di legge, si estingue per volontà dei soci, per il venir meno dei soci a causa di recesso o di esclusione, per impossibilità di raggiungimento dei suoi scopi e/o per mancato funzionamento dell'assemblea.

In caso di estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni dell'associazione che residuano, dopo la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa od onlus oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista della legge.

Art. 13 - Rinvio-Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge anche in tema di vigilanza, di associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti Codice Civile).

Firmato: Roberto Dante Cogliandro Notaio (vi è l'impronta del sigillo)